

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

ARGEA SARDEGNA

Agenzia Regionale per la Gestione e l'Erogazione degli Aiuti in Agricoltura

STATUTO

Art. 1

(Natura giuridica e sede legale)

1. L'Agenzia Regionale per la Gestione e l'Erogazione degli Aiuti in Agricoltura (ARGEA Sardegna), di seguito denominata "Agenzia", istituita dall'art. 20 e seguenti della L.R. 8 agosto 2006, n. 13, di seguito denominata "legge istitutiva", ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, contabile, gestionale e patrimoniale.
2. L'Agenzia ha sede legale in Oristano.

Art. 2

(Fini istituzionali e competenze)

1. L'Agenzia è strumento tecnico - specialistico che supporta l'Amministrazione Regionale in materia di politiche agricole, pesca e acquacoltura, svolgendo tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuite in materia.
2. L'Agenzia adotta tutte le iniziative di livello regionale, nazionale, comunitario e internazionale utili al perseguimento dei fini di cui al paragrafo 1.
3. L'Agenzia opera secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia; a tal fine si avvale anche di strumenti informatici e tecnologici e adotta gli opportuni sistemi di rilevazione degli aspetti gestionali, finanziari ed economici, in modo da assicurare la certezza delle informazioni, l'efficacia e la rapidità dell'azione e delle procedure, nonché i monitoraggi, le valutazioni ed i controlli previsti per il corretto svolgimento delle attività e per il perseguimento dei risultati di gestione.
4. L'attività dell'Agenzia è regolata dalla legge istitutiva, dalle norme del presente statuto, dai principi e dalle norme della L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni e dai principi e norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di aiuti al settore agricolo.

5. L'Agenzia esercita le funzioni di organismo pagatore dei fondi agricoli comunitari FEASR e FEAGA, ai sensi e per gli effetti del "regolamento (CE) n. 1290/2005 del 21 giugno 2005, del Consiglio, relativo al finanziamento della politica agricola comune", e del "regolamento (CE) n. 885/2006 del 21 giugno 2006, della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR". Tali funzioni sono esercitate a far data dall'atto di riconoscimento emanato ai sensi del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole e Forestali del 27 marzo 2007, recante "disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 885/2006, relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori".
6. In particolare, in qualità di Organismo Pagatore Regionale l'Agenzia svolge le funzioni di seguito elencate:
 - a) raccolta, gestione e istruttoria delle domande di aiuto/pagamento dei fondi agricoli comunitari FEAGA e domande di pagamento dei fondi agricoli comunitari FEASR per l'autorizzazione dei relativi pagamenti, fissando gli importi da erogare ai richiedenti, conformemente alla normativa comunitaria;
 - b) esecuzione dei pagamenti dei fondi agricoli comunitari FEASR e FEAGA per erogare ai richiedenti l'importo autorizzato;
 - c) contabilizzazione dei pagamenti per registrare (in formato elettronico) gli stessi nei conti dell'organismo, riservati distintamente alle spese del FEAGA e del FEASR e preparazione di sintesi periodiche di spesa, ivi incluse le dichiarazioni mensili, trimestrali (per il FEASR) e annuali destinate alla Commissione; nei conti vanno altresì registrati gli attivi finanziati dai Fondi, segnatamente per quanto concerne le scorte d'intervento, gli anticipi non liquidati, le cauzioni ed i debitori;
 - d) attività ispettive e di controllo degli aiuti dei fondi agricoli comunitari FEAGA e FEASR;
 - e) attività di controllo interno di ARGEA Organismo pagatore e soggetti delegati.
7. Inoltre, l'Agenzia, nello svolgimento delle funzioni di Organismo Pagatore:
 - a) assicura il raccordo operativo con l'Amministrazione regionale, con l'Amministrazione statale, con l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e con la Commissione Europea;
 - b) assicura il raccordo con l'Amministrazione statale e con AGEA relativamente alle anticipazioni di cassa;
 - c) predispose le periodiche relazioni alla Giunta regionale, all'AGEA e alla Commissione Europea sull'andamento della gestione;

- d) gestisce il fascicolo aziendale, la cui gestione può essere delegata ad altri soggetti nelle forme e nei limiti stabiliti dall'art. 16 del presente Statuto.
8. L'Agenzia, nell'esercizio delle sue funzioni di Organismo Pagatore Regionale opera esclusivamente secondo quanto disposto dalle norme comunitarie e nazionali in materia di organismo pagatore dei fondi comunitari agricoli FEASR e FEAGA.
 9. L'Agenzia ha altresì la competenza in materia di ricezione, autorizzazione, liquidazione e controllo delle domande di aiuto inoltrate dalle imprese agricole e ittiche in ambito regionale, nonché ogni altra attività gestionale ed ispettiva specificamente demandata dalla Giunta regionale.
 10. L'Agenzia esercita funzioni ispettive e di controllo in materia agricola, sulla base delle direttive impartite dall'Assessorato competente in materia di agricoltura.
 11. L'Agenzia, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale, gestisce l'anagrafe delle aziende agricole ed il registro degli aiuti, unitamente ad elenchi, albi e registri istituiti con norma comunitaria, nazionale e regionale.
 12. L'Agenzia gestisce le banche dati relative ai potenziali di produzione nei settori regolamentati dalla normativa comunitaria.

Art. 3

(Sistema Informativo e di gestione dell'Organismo Pagatore)

1. L'Agenzia svolge le funzioni di organismo pagatore informatizzando processi e procedure, proprie di tale organismo, attraverso un diretto governo del relativo sistema informativo e di gestione.
2. L'Agenzia, quale Organismo Pagatore, secondo quanto disposto dall'allegato I del Regolamento (CE) n. 885/2006, adotta atti, documenti e disposizioni relativi alla sicurezza del sistema informativo e di gestione riguardante le proprie competenze e attività.
3. L'Agenzia, quale Organismo Pagatore, può delegare, nelle forme e nei limiti stabiliti dall'art. 16, parte delle proprie competenze e attività di cui al comma 2.
4. L'Agenzia, anche nel caso delle deleghe di cui al comma 3, rimane l'unico responsabile del sistema informativo dell'Organismo pagatore.
5. Il sistema informativo dell'Organismo pagatore regionale può supportare l'informatizzazione di altri processi di competenza dell'Agenzia.
6. Il sistema informativo dell'Organismo pagatore regionale garantisce l'interoperabilità con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), con il Sistema Informativo Agricolo regionale

(SIAR), con il Sistema Informativo di Base degli Enti e delle Agenzie Regionali (SIBEAR) e di altri sistemi e servizi utili per l'attività dell'Agenzia.

7. L'Agenzia eroga i propri servizi promuovendo il continuo miglioramento delle prestazioni, certificandone la qualità e adotta la carta dei servizi con la quale individua i criteri per la definizione degli standard e per la misurazione della qualità dei servizi resi.

Art. 4

(Programmazione e controllo sull'attività)

1. L'Agenzia, sulla base degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale, predispone i programmi annuali e pluriennali di attività che definiscono gli obiettivi, le priorità, le risorse necessarie alla loro realizzazione e le modalità di verifica e controllo del raggiungimento degli obiettivi rispetto ai risultati attesi.
2. L'Agenzia, sulla base degli indirizzi della Giunta regionale, definisce un sistema di controlli interni, coordinato con quello dell'Amministrazione regionale, che disciplina il controllo strategico, le procedure per il controllo di gestione e le procedure di controllo della regolarità amministrativo – contabile.
3. L'Agenzia istituisce e organizza il sistema di controlli di secondo livello sui finanziamenti erogati.
4. Resta salva l'autonomia prevista dalle norme comunitarie in materia di organizzazione e funzionamento degli Organismi pagatori.

Art. 5

(Indirizzo, vigilanza e controllo)

1. I controlli dell'Agenzia sono effettuati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 15 maggio 1995 n. 14 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6

(Atti sottoposti a controllo)

1. Sono sottoposti a controllo preventivo di legittimità e di merito, consistente nella valutazione della coerenza dell'atto con gli indirizzi generali della programmazione regionale e con le direttive

impartite dalla Giunta regionale e con gli atti di indirizzo degli Assessorati competenti, gli atti rientranti nelle seguenti categorie:

- a) programmi di attività;
- b) bilanci di previsione e relative variazioni e bilanci consuntivi;
- c) regolamenti interni;
- d) atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione e contratti di valore superiore a 500 mila euro. In tal caso, l'atto da sottoporre a controllo è quello di attivazione della procedura di gara;
- e) regolamenti ed altri atti a contenuto generale riguardanti l'ordinamento degli uffici, la pianta organica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale;
- f) deliberazioni concernenti la costituzione di società e di altre forme associate e la partecipazione ad esse;
- g) atti attinenti alle procedure concorsuali ed alla costituzione di rapporti di lavoro;
- h) atti attinenti all'attribuzione di incarichi di consulenza.

Art. 7

(Trasmissione degli atti)

1. Gli atti soggetti a controllo sono inviati, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla loro adozione all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale.
2. Il controllo degli atti di cui alle lettere e) e g) del comma 1 dell'articolo 6, è effettuato dall'Assessorato competente in materia di Personale.
3. Il controllo degli atti di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 6, è effettuato dall'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale.
4. Gli atti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 sono sottoposti anche al controllo preventivo di legittimità contabile dell'Assessorato competente in materia di bilancio e sono inviati, per conoscenza, al Consiglio regionale.
5. Al fine di semplificare e snellire le procedure di controllo, quando gli atti di cui alla lettera b) riguardino spese relative al personale dipendente, gli stessi sono trasmessi anche all'Assessorato del Personale, che esprime il proprio parere entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dell'atto.
6. Le variazioni compensative tra i capitoli della medesima Unità Previsionale di Base e i prelevamenti dai fondi di riserva sono effettuati con determinazione del Direttore generale e sono inviate, per conoscenza, entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza all'Assessorato dell'Agricoltura

e Riforma Agro-pastorale ed all'Assessorato competente in materia di bilancio. Le variazioni sui residui sono trasmesse ai competenti Assessorati solo per conoscenza.

Art. 8

(Termini per la presentazione dei bilanci e delle relative variazioni)

1. Il bilancio di previsione e le relative variazioni devono essere adottati entro venti giorni dalla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, della proposta di bilancio regionale o delle relative variazioni.
2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bilancio regionale, devono essere adeguate l'entità dei contributi previsti nel bilancio a quelli contenuti nel bilancio regionale, mediante apposite variazioni di bilancio, da sottoporsi a controllo con le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 3.
3. Il termine ultimo per la presentazione delle stesse è fissato nel 20 novembre dell'anno a cui si riferiscono. Possono essere ammesse variazioni oltre tale data solo quando queste si riferiscano ad eventi verificatisi successivamente al 20 novembre.

Art. 9

(Esercizio Provvisorio)

1. L'esercizio provvisorio è deliberabile esclusivamente quando lo stesso sia consentito nel rispetto dei termini di cui all'articolo 8, comma 1.
2. L'esercizio provvisorio può essere concesso in deroga al comma 1 solo in casi eccezionali debitamente motivati.

Art. 10

(Rendiconto generale)

1. Il termine per la presentazione del rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente è fissato al 15 maggio.
2. Il rendiconto generale è elaborato secondo quanto previsto dalla legge di contabilità regionale e deve essere corredato dalla relazione del collegio dei revisori.

Art. 11 (Organi)

Sono Organi dell'Agenzia:

1. Il Direttore Generale;
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 12 (Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale di ARGEA Sardegna è anche Direttore dell'Organismo Pagatore regionale con incarico contestuale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 5 del presente articolo, il Direttore Generale di ARGEA Sardegna:
 - a) è il rappresentante legale dell'Agenzia;
 - b) dirige e coordina le attività dell'Agenzia, adottando atti di indirizzo e direttive a cui l'Agenzia deve attenersi nell'esercizio dell'attività;
 - c) definisce gli obiettivi dell'Agenzia in conformità agli indirizzi e alle direttive impartiti dalla Giunta regionale, è responsabile della loro attuazione e ne verifica il raggiungimento;
 - d) ha le competenze amministrative, finanziarie e di bilancio previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia, nonché quelle previste dal presente Statuto;
 - e) adotta la pianta organica;
 - f) adotta i regolamenti in materia di organizzazione, funzionamento, contabilità e personale;
 - g) conferisce gli incarichi ai dirigenti, assegna loro le risorse umane, strumentali e finanziarie, ne definisce la responsabilità in relazione alle competenze ed agli obiettivi affidati;
 - h) dirige, coordina e valuta l'attività dei dirigenti, promuove i procedimenti disciplinari e quelli per responsabilità dirigenziale adottando le relative misure sanzionatorie;
 - i) predispose il bilancio ed il rendiconto generale delle entrate e delle spese relative all'Agenzia;
 - j) adotta specifici manuali e modelli procedurali in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 - k) adotta lo Statuto dell'Agenzia;
 - l) adotta i programmi annuali e pluriennali dell'Agenzia;
 - m) adotta ogni ulteriore atto necessario alla gestione delle attività dell'Agenzia.

3. Fatto salvo quanto disposto al comma 5 del presente articolo e compatibilmente con esso, gli atti di cui alle precedenti lettere e) - f) - i) - k) - l) devono essere approvati dalla Giunta regionale.
4. Le modalità di nomina, il rapporto di lavoro, la durata ed il trattamento economico del Direttore Generale sono regolati dall'art. 30 della L.R. 8 agosto 2006 n. 13.
5. Il Direttore di ARGEA Sardegna, nell'esercizio delle sue funzioni di Direttore dell'Organismo Pagatore Regionale:
 - a) opera secondo quanto disposto dalle norme comunitarie e nazionali in materia e sulla base degli indirizzi di coordinamento emanati dai competenti organismi comunitari e, sulla base del decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali 31 ottobre 2006, dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) quale organismo di coordinamento per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 6, par. 3 del regolamento (CE) n. 1290/2005;
 - b) adotta i regolamenti riguardanti l'attività ed il funzionamento dell'Organismo Pagatore Regionale;
 - c) adotta specifiche procedure e manuali in applicazione della normativa riguardante l'Organismo Pagatore;
 - d) adotta atti di indirizzo e direttive a cui l'Organismo Pagatore deve attenersi nell'esercizio dell'attività;
 - e) adotta ogni ulteriore atto necessario alla gestione dell'Organismo Pagatore.

Art. 13

(Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri ordinari e due supplenti iscritti al Registro dei revisori ufficiali, previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88, di cui uno svolge le funzioni di presidente.
2. Il Collegio è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale che ne indica anche il presidente e dura in carica cinque anni.
3. Il Collegio esercita le funzioni previste dall'art. 6 della L.R. n. 14 del 1995.
4. Il Collegio dei Revisori ha accesso agli atti amministrativi, contabili e di gestione.
5. Il Collegio dei Revisori è convocato dal suo presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario e, comunque, ogni trimestre. Potrà altresì essere convocato su richiesta di uno dei suoi componenti o su proposta motivata del Direttore Generale dell'Agenzia.
6. Le riunioni del Collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del Collegio custodito presso l'Agenzia.

Art. 14

(Organizzazione struttura e uffici)

1. Nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 885/2006 e s.m. e i., dalla legge istitutiva, dalla L.R. n. 31/98 e dal presente Statuto, l'Agenzia disciplina con proprio regolamento l'organizzazione ed il funzionamento dei propri uffici, favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con l'utenza e l'erogazione efficiente ed adeguata dei servizi.
2. L'Agenzia, nel ruolo di Organismo Pagatore, sulla base di quanto previsto dal regolamento (CE) n° 885/2006, dispone di una struttura organizzativa tale da permettergli di svolgere le proprie funzioni istituzionali e che stabilisce in modo chiaro la separazione delle stesse, la ripartizione dei poteri e delle responsabilità.
3. La struttura organizzativa di ARGEA Sardegna si articola in:
 - a) Aree di Coordinamento;
 - b) Servizi;
 - c) Unità Organizzative;
4. Sono istituite le seguenti Aree di Coordinamento:
 - a) "Area di Coordinamento delle Istruttorie";

Ha competenza in materia di autorizzazione degli aiuti riguardanti i fondi agricoli comunitari FEAGA e FEASR. Coordina le attività gestionali di competenza di 8 Servizi territoriali per l'autorizzazione degli aiuti;
 - b) "Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale".

Ha competenza in materia di gestione del contenzioso, bilancio e contabilità dell'Agenzia, amministrazione del personale, sistema informativo e patrimonio. E' responsabile della contabilizzazione degli aiuti per i fondi FEASR e FEAGA.

Costituisce articolazione organizzativa dell'Area il Servizio Tecnico, con competenze in materia di gestione del sistema informativo dell'Agenzia e di controllo interno, che è funzionalmente dipendente dal Direttore generale dell'Agenzia ed al quale riferisce direttamente.
 - c) "Area di Coordinamento Erogazione degli aiuti e Controlli".

Ha competenza in materia di pagamento degli aiuti dei fondi agricoli comunitari FEAGA e FEASR; cura l'audit interno ed esterno dell'Agenzia; gestisce l'elenco regionale degli aiuti e il registro dei debitori;

- d) “Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive” .
- Ha competenza in materia di coordinamento di aiuti regionali e nazionali in campo agricolo non rientranti nelle competenze dell’Organismo Pagatore regionale; coordina la concessione di aiuti regionali, nazionali e comunitari in materia di pesca ed acquacoltura; coordina l’attività relativa a controlli di primo e di secondo livello su aiuti comunitari, regionali e nazionali; cura competenze ispettive esplicitamente delegate all’Agenzia dalla Regione;
5. Le Aree di Coordinamento ed i Servizi sono diretti da dirigenti.
6. Il dirigente preposto all’Area di Coordinamento è sovraordinato al dirigente preposto al Servizio da esso dipendente.

Art. 15

(Personale e dotazioni strumentali)

1. L’Agenzia, per l’esercizio delle funzioni affidategli dalla Legge, è dotata di beni e personale provenienti dall’Amministrazione Regionale, da Agenzie e da Enti Strumentali della Regione Autonoma della Sardegna, secondo quanto previsto dall’ art. 32, comma 2 della L. R. n. 13/2006.

Art. 16

(Deleghe)

1. Nell’ambito dei fini previsti dalla L.R. n. 13/2006, l’Agenzia può ricevere deleghe per lo svolgimento di competenze, funzioni e attività rientranti tra i suoi fini istituzionali. Tali deleghe sono disciplinate in apposite convenzioni che devono indicare l’oggetto ed il periodo di esercizio della delega, nonché gli obblighi tra le parti.
2. L’Agenzia può delegare ad altri soggetti lo svolgimento di attività di propria competenza. Tali deleghe sono disciplinate in apposite convenzioni che devono indicare l’oggetto ed il periodo di esercizio della delega, nonché gli obblighi tra le parti.
3. L’Agenzia può stipulare convenzioni con i CAA per lo svolgimento di compiti di propria competenza o delegati.
4. Ai sensi dell’Allegato I del Regolamento (CE) n° 885/2006, se uno o più compiti dell’Organismo Pagatore sono delegati ad un altro soggetto, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) l’accordo scritto tra Organismo Pagatore e tale soggetto deve specificare la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all’Organismo Pagatore, nonché i

- termini entro i quali devono essere forniti; l'accordo deve consentire all'Organismo Pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;
- b) l'Organismo Pagatore deve restare in ogni caso responsabile dell'efficace gestione dei fondi interessati;
 - c) le responsabilità e gli obblighi del soggetto delegato, segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto della normativa comunitaria, devono essere chiaramente definiti;
 - d) l'Organismo Pagatore deve garantire che il soggetto delegato disponga di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati;
 - e) il soggetto delegato deve confermare esplicitamente all'Organismo Pagatore che è in grado di espletare i compiti suddetti e descrivere i mezzi utilizzati;
 - f) periodicamente, l'Organismo Pagatore deve sottoporre a verifica le funzioni delegate per accertarsi che l'operato del soggetto delegato sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa comunitaria.

Art. 17 **(Entrate e Patrimonio)**

1. Il patrimonio dell'Agenzia è costituito da beni immobili e mobili riconosciuti strettamente funzionali alle attività attribuite dalla Regione.
2. L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:
 - a) contributo ordinario a carico della Regione per i compiti istituzionali e per le spese relative al personale;
 - b) i proventi derivanti da contributi ottenuti ovvero da contratti stipulati con organismi pubblici o privati;
 - c) i contributi derivanti da normative comunitarie, statali e regionali;
 - d) i proventi derivanti da attività e servizi effettuati;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) ogni altro introito.